

## **Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero**

### **C.I.S.A.S.**

La C.I.S.A.S. - Confederazione italiana addetta ai servizi - maggiormente rappresentativa su base nazionale e quindi anche nel pubblico impiego di cui alla [legge n. 93/83](#), consapevole del momento che attraversa la società e nello stesso tempo della necessità di ribadire l'inviolabilità dell'esercizio del diritto di sciopero, tenendo conto dei gravi disagi derivanti per la collettività dalla sospensione dei servizi pubblici fondamentali ed essenziali, presenta i seguenti criteri, cui la Confederazione si atterrà nella effettuazione di scioperi che da essa potranno essere proclamati nel pubblico impiego:

- 1) La C.I.S.A.S., in caso di conflitto sindacale si ritiene libera di proclamare lo sciopero o altre forme di lotta sindacale, con un preavviso non inferiore a quindici giorni ai sensi dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83.
- 2) Lo sciopero, di qualsiasi comparto, viene proclamato dalle strutture confederali della C.I.S.A.S., dei rispettivi livelli territoriali.
- 3) Per l'effettuazione dello sciopero sono costituiti comitati di sciopero organizzati dalla organizzazione sindacale, perché siano garantiti i servizi essenziali e quelli di emergenza. Tali comitati provvedono alla organizzazione ed alla regolamentazione pratica dello sciopero e costituiscono punto di riferimento per le informazioni intercorrenti tra le parti e con i lavoratori durante lo svolgimento dello sciopero.
- 4) La C.I.S.A.S. rifiuta la strumentalizzazione politico-partitica dello sciopero e ribadisce la propria autonoma determinazione di politica sindacale.
- 5) La C.I.S.A.S. dichiara che i sopra riportati principi saranno osservati dai propri associati e dalle proprie strutture (territoriali e funzionali) in ogni comparto del pubblico impiego.
- 6) La C.I.S.A.S. dichiara per ogni singolo comparto del pubblico impiego di cui alla legge numero 93/83 provvederà, inoltre, ad individuare ed elencare i servizi pubblici essenziali da garantire.
- 7) La C.I.S.A.S. si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di cui ai punti 1) e 3), per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle OO.SS. firmatarie del Protocollo d'Intesa 25.7.86.